



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 24 novembre 2017

Prot. n. 4994/ARA OR/ml

Oggetto: D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 recante
“Disposizioni in materia di
armonizzazione della normativa
nazionale in materia di
inquinamento acustico”.
**Istituzione del nuovo “Elenco dei
tecnici competenti in acustica”.**

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

A tutti gli iscritti nell’Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Con il decreto legislativo in oggetto emarginato il Governo ha dato attuazione alla previsione contenuta nella legge n. 161/2014, nella parte relativa all’inquinamento acustico che, nei suoi principi, si propone di armonizzare la disciplina nazionale a quella europea.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Come troppo spesso avviene in questi casi, in luogo di scegliere modalità di semplice attuazione, il Governo ha adottato disposizioni di oggettiva complicazione, fra l'altro istituendo un nuovo "*Elenco dei tecnici competenti in acustica*", tenuto dal Ministero dell'Ambiente, ma implementato dalle Regioni.

Il linguaggio e la tecnica normativa utilizzata nella redazione del D.Lgs. n. 42/2017, inoltre, è di discutibile qualità ed il testo non sempre appare armonizzato con la previgente legislazione, con violazione del principio del "*clare loqui*" che dovrebbe ispirare testi di tal genere.

Per la parte relativa al solo "*Elenco dei tecnici competenti in acustica*", si è in presenza dell'ennesima superfetazione legislativa nell'introduzione di "*Elenchi*" di operatori d'ogni sorta che da alcuni anni affligge come una peste l'ordinamento italiano, un fenomeno rispetto al quale l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è sempre decisamente opposto -*pur troppo in splendido isolamento, nella sostanziale indifferenza del restante sistema ordinistico*- per gli effetti perniciosi che produce.

In molti casi infatti questa compulsione del legislatore nell'introdurre nuovi adempimenti ed autorizzazioni -*connessi all'istituzione di "*Elenchi*" di operatori autorizzati*-, unitamente alla competenza concorrente delle Regioni in materia di attività non ordinistiche, produce inevitabilmente conflitti più o meno evidenti con le competenze già attribuite o svolte dai liberi professionisti ordinistici (*nel settore agrario vantiamo due "esempi" di rilievo: quello dei corsi ed esami per il PAN-fitofarmaci e quello, in fase di attuazione, dei corsi ed esami ex legge n. 154/2016 per la attività di manutenzione del verde*).

Nel caso in esame il "conflitto" fra il nuovo "*Elenco dei tecnici competenti in acustica*" e le previgenti competenze ordinistiche risulta essere più sfumato, in relazione al fatto che l'attività di "*Tecnico in acustica*" risultava di libero esercizio, non essendo attribuita ad un determinato ordine professionale (*anche se sembra rientrare soprattutto nelle competenze ingegneristiche*) e così il Governo -*si presume sospinto dalle Regioni*- ha avuto buon gioco nell'attergere l'attività di "*Tecnico in acustica*" fra quelle estranee alle competenze dei liberi professionisti ordinistici, dunque attribuendola all'ambito delle "*professioni non organizzate in ordini e collegi*", di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4.

L'effetto di questa attribuzione è comunque significativo; quella che prima era sostanzialmente una **attività di libero esercizio**, che poteva essere svolta indifferentemente sia da iscritti in Albi professionali che da non iscritti -*purchè, gli uni e gli altri, in possesso di adeguata competenza*-, adesso è diventata **attività soggetta a privata, la quale peraltro non appartiene più al sistema delle professioni ordinistiche**: nell'inerzia dei Consigli Nazionali delle categorie più interessate all'argomento, il sistema ordinistico ha perso delle proprie attività tipiche quelle di valutazione acustica.

Questo chiarito si viene ora al merito del D.Lgs. n. 42/2017, in relazione al fatto che vi sono diversi iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che svolgono od hanno svolto attività di rilevazione acustica in via non episodica: per continuare a farlo essi dovranno necessariamente iscriversi nel nuovo "Elenco dei tecnici competenti in acustica".

L'art. 22 del D.Lgs. n. 42/2017 reca i requisiti necessari per l'iscrizione che, in sintesi, possono così riassumersi:

1. REQUISITI A REGIME

Viene chiesto alternativamente il possesso di uno di questi requisiti:

a. una fra le seguenti lauree triennali (*in **grassetto** sono indicate le lauree che altresì consentono l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*):

- **L-7 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale**
- L-8 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- L-9 Classe delle lauree in ingegneria industriale
- L-17 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura
- L-30 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche
- L-35 Classe delle lauree in scienze matematiche
- **L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione**

il D.Lgs. n. 42/2017 omette di indicarlo (*già si è evidenziata la pessima qualità della sua redazione*) ma si ritiene evidente che, in forza dell'equivalenza giuridica, oltre alle sopra indicate lauree di cui al DM n. 270/2004, debbano ritenersi idonee le corrispondenti lauree triennali di cui al DM n. 509/1999;

b. una delle seguenti lauree magistrali (*in **grassetto** sono indicate le lauree che altresì consentono l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*):

- **LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura,**
- LM-17 fisica,
- LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica,
- LM-21 ingegneria biomedica,
- LM-22 ingegneria chimica,
- **LM-23 ingegneria civile,**
- **LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi,**
- LM-25 ingegneria dell'automazione,
- **LM-26 ingegneria della sicurezza,**

- LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni,
- LM-28 ingegneria elettrica,
- LM-29 ingegneria elettronica,
- LM-30 ingegneria energetica e nucleare,
- LM-31 ingegneria gestionale,
- LM-32 ingegneria informatica,
- LM-33 ingegneria meccanica,
- LM-34 ingegneria navale,
- **LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio,**
- LM-40 matematica,
- LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria,
- LM-53 scienza e ingegneria dei materiali,
- **LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio,**

esattamente come per le lauree triennali precedentemente indicate si ritiene che, per la loro equivalenza giuridica, anche le lauree specialistiche di cui al DM n. 509/1999 nonché le lauree del “vecchio ordinamento”, corrispondenti alle sopra riportate lauree magistrali, debbano essere ritenute idonee (*ancorchè tale circostanza risulti omessa nel Decreto Legislativo in esame*);

unitamente al possesso di uno fra gli ulteriori requisiti sotto indicati:

- avere superato con profitto l'esame finale di un *master* universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti;
- avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

2. REQUISITI PER IL PERIODO TRANSITORIO

In via transitoria, per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017 (*e cioè sino al 16 febbraio 2022*) è possibile iscriversi nell' “Elenco dei tecnici competenti in acustica” con il possesso dei seguenti, più ridotti requisiti:

- a. il possesso di un diploma superiore ad indirizzo tecnico (*ancorchè non venga detto, appare tuttavia ovvio che l'iscrizione è possibile anche a chi ha un diploma professionale, stante l'equipollenza fra i due titoli di studio ai sensi del disposto combinato della legge n. 754/1969, del D.Lgs. n. 297/1994 e del DPR n. 323/1998*) o di maturità scientifica;

- b. l'aver svolto attività professionale in materia di acustica per almeno 4 anni (*attestata da idonea documentazione*),
- c. avere superato con profitto "l'esame finale di un corso in acustica". Questa dizione fa supporre che non basti "superare l'esame", ma che occorra anche svolgere un corso specifico (*ancora una volta si evidenzia la pessima chiarezza espositiva del D.Lgs. n. 42/2017*);

gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che svolgono attualmente attività di Tecnico in acustica -in particolare se non in possesso di una delle sopra indicate lauree- dovranno utilizzare la "finestra" di cinque anni, prevista quale "periodo transitorio", per iscriversi nel nuovo "Elenco dei tecnici competenti in acustica" in deroga dai requisiti previsti a regime.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)